



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

Città Metropolitana di Roma

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 07/08/2025

OGGETTO DIVIETO DI CONSUMO E DI DETENZIONE FINALIZZATA ALL'IMMEDIATO CONSUMO SUL POSTO IN CONTENITORI PRIVI DELLA CHIUSURA ORIGINARIA, DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE ED IN QUALSIASI CONTENITORE E DI OGNI ALTRA BEVANDA IN CONTENITORI DI VETRO.

IL SINDACO

premesse che:

- l'art. 54, comma 4 e 4 bis del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità quali, tra l'altro, episodi di illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione comunale contrastare il consumo eccessivo di alcolici, al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

ravvisata la necessità di armonizzare lo svolgimento delle attività di pubblico interesse con le esigenze complessive e generali dei cittadini, la salvaguardia dei principi generali della sicurezza, della salute e del riposo delle persone, si rende necessario adottare idoneo provvedimento atto a tutelare e a prevenire situazioni che possano arrecare pregiudizio alla qualità della vita dei cittadini, e che favoriscano l'insorgere di fenomeni criminosi, per le conseguenze sociali e personali che possono derivare dal consumo/abuso di sostanze alcoliche;

considerato che per sicurezza urbana viene inteso il bene pubblico riferito alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbana e di prevenzione della microcriminalità, con particolare attenzione ad eventi di tipo rissoso e turbativo;

rammentato che i comportamenti sociali connessi al consumo di bevande alcoliche sono strettamente correlati ad altri paralleli fenomeni di disvalore per la comunità, quali il disordine e i fenomeni di degrado;

considerato che durante la stagione estiva, ed in particolare nel corso dello svolgimento degli eventi organizzati nell'ambito della manifestazione denominata *Estate rignanese 2025*, occorre prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande in bottiglie e contenitori o bicchieri di vetro o altro materiale frantumabile e che potrebbero concorrere a creare comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

ritenuto di contemperare tale esigenza con l'interesse pubblico alla libera circolazione di beni ed alla fruizione di bevande da parte di tutti i cittadini oltreché a salvaguardare l'interesse economico degli esercenti;

ritenuto che l'approvvigionamento di bevande alcoliche, nei pubblici esercizi, nei negozi di vicinato e nelle altre strutture produttive di vendita sul territorio, comporta spesso che gli avventori stazionano e permangono davanti e nelle vicinanze delle stesse attività, poi riscontrandosi comportamenti di fatto che aggirano ed eludono le limitazioni ed i divieti normativi stabiliti e vigenti;

considerato che:

- il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete;
- tali comportamenti assumono maggiore rilevanza nel periodo estivo, dove è più frequente la presenza di persone all'aperto, per cui il consumo smodato di alcool da parte di tali soggetti determina maggiore impatto sulla percezione di insicurezza e di degrado;
- che è altresì diffuso l'abbandono di contenitori al suolo dopo averne consumato il contenuto, incidendo negativamente sulla nettezza e sul decoro della zona e costituendo un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
- che nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento giuridico è compito degli Enti Locali assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti ed attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare ed ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

ritenuto che le limitazioni già adottate negli anni passati hanno prodotto effetti favorevoli sul territorio, limitando il propagarsi dei suddetti fenomeni di disturbo, con effetti positivi sulla vivibilità urbana;

valutato per i motivi sopra riportati, al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto ai comportamenti descritti e determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, opportuno adottare, in via temporanea e con riserva in seguito di ogni più appropriata iniziativa, un

provvedimento che disponga il divieto di consumo e della detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto in contenitori privi della chiusura originaria, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, tutti i giorni, dalle ore 20:00 e fino alle ore 07:00 nelle strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico transito, nonché all'interno dei parchi pubblici e nelle relative aree di pertinenza, in particolare negli spazi del centro storico del Comune di Rignano Flaminio ad eccezione dei locali e dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione delle bevande alcoliche che comportano il consumo sul posto mediante tavoli e/o pertinenze all'aperto dei propri esercizi commerciali;

atteso che:

- il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, è trasmesso alla Prefettura di Roma;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. la presente ordinanza costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale, non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa;

dato atto che occorre adottare apposito provvedimento al fine di salvaguardare le esigenze di sicurezza e di quiete della collettività, regolando le modalità circa la vendita di alcolici e superalcolici nei pubblici esercizi e in tutte le altre attività commerciali di vendita e/o somministrazione;

visti:

- l'art. 6 del D.L. 23/05/2008 n. 92 recante "*Misure in materia di sicurezza pubblica*" convertito con modifiche nella Legge n. 125 del 24/07/2008 che attribuisce al Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo, in tema di sicurezza urbana il potere di emettere provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;
- l'art. 12 comma 2 del Decreto-legge n.14 del 20/02/2017 che prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18;
- l'art 8 del D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni in legge n. 48 del 18/04/2017 che ha apportato modifiche agli artt. 50/54 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm, con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscano l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in specifiche aree interessate da flusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, si possono disporre limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di alimenti e bevande;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008 che disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni dell'articolo sopra richiamato anche con riferimento alle definizioni di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- il Codice Penale, e in particolare l'art. 659 C.P. recante "*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*" e l'art. 650 C.P. "*inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità*";
- la legge n. 94 del 15/07/2009 recante "*Disposizioni in materia di sicurezza*";
- la Legge Regione Lazio n. 21 del 29 novembre 2006 "*Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande*", come aggiornata al T.U. del Commercio Legge Regionale Lazio n. 22 del 06/11/2019;

richiamati:

- il T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e ss.mm.ii.;

ORDINA

il divieto di consumo e di detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto in contenitori privi della chiusura originaria, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro dalle ore 20:00 e fino alle ore 07:00 del giorno successivo, nel corso di tutta la stagione estiva, in particolare nell'ambito degli eventi che si svolgeranno nel corso della manifestazione denominata "*Estate rignanese 2025*", nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico, ad eccezione dei locali e dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione delle bevande alcoliche che comportano il consumo sul posto mediante tavoli e/o pertinenze all'aperto dei propri esercizi commerciali;

si precisa che nel perimetro vengono ricomprese tutte le aree e zone fruibili e accessibili pubbliche o ad uso pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (consumo effettuato all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e nelle aree di pertinenza degli stessi locali così come nella sola Piazza Giacomo Matteotti durante le manifestazioni autorizzate dell'Estate Rignanese con la presenza di stand gastronomici).

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 oltre al sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81.

DISPONE INOLTRE

- che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Rignano Flaminio ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa attraverso ogni altra forma ritenuta utile;

- che sia trasmesso alla Prefettura di Roma e, ai fini della sua esecuzione, al Comando di Polizia Locale di Rignano Flaminio e al Comando Stazione Carabinieri di Rignano Flaminio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa: al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line o con ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs n.104/2010 e ss.mm.ii.

IL SINDACO
dott. Vincenzo Marcorelli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Rignano Flaminio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VINCENZO MARCORELLI in data 07/08/2025